

**Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 14 delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012 =
data 23/10/2012	
N. _____ SPEDIZIONE _____ data _____ prot. gen. _____	

L'anno duemila **2012**, il giorno **23**
del mese di **OTTOBRE** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRA** ordinaria, che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N. ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	SI	
2	D'APRILE Mario	SI	
3	SPINELLI Vincenzo	SI	
4	CESAREO Carlo	SI	
5	CRISTOFARO Vincenzo	SI	
6	FILICETTI Giuseppe	SI	
7	SARPA Orestino	SI	
8	RIZZO Massimo	SI	
9	STUMBO Santino	SI	
10	ARENA Alfredo	SI	

Assegnati n. 16+1	In carica n. 16+1
--------------------------	--------------------------

N. ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
11	GROSSO LA VALLE Filippo	SI	
12	DONATO GROSSO Antonio	SI	
13	RAFFO MASSIMO	SI	
14	UGOLINO Riccardo	SI	
15	DE LUCA Tizio	SI	
16	D'APRILE Mauro	SI	
17	CETRARO Salvatore	SI	
18			
19			
20			

Presenti n. 16	Assenti n. 1
-----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor **Raffo Massimo**

nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr. Bastardi Silvio =**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è **pubblica**

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Convertita nella legge n. 214 del 29/12/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella

ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3 D F del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, del Decreto 2.8.2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'11.8.2012 n. 187, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Belvedere Marittimo, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/197.

- *a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Belvedere Marittimo;*
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Belvedere Marittimo, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta:
 1. alla riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del D.L. 78/2010 di - €129.573,95;
 2. all'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, disposta dall'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011 di - €155.332,19;
 3. alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica, con un minor gettito di - € 77.605,63;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- di confermare l'aliquota stabilita dallo Stato per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, allo 0,4 %;
- di aumentare di 0,2 punti percentuali l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, allo 0,96 %;

RITENUTO inoltre per quanto attiene alla detrazione prevista per l'abitazione principale, dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011:

- confermare quanto fissato per legge in € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta.

DATO ATTO che dopo il pagamento della prima rata, sulla base dei riepiloghi, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, relativi ai versamenti eseguiti in acconto dai contribuenti, con i modelli F/24, gli importi si sono attestati a € 480.041,82 per gli immobili diversi dall'abitazione principale ed a € 37.429,40 per gli immobili e relative pertinenze destinati ad abitazione principale.

Considerato il taglio ministeriale, compensativo icipi-imu, considerata la sommatoria degli importi riscossi, moltiplicati per due, per acconto e saldo, è evidente che l'Ente non riscuoterà quanto previsto per icipi nell'ultimo bilancio approvato 2011.

Considerato altresì che l'Ente, nell'applicazione del Federalismo fiscale ha subito:

1. la riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del D.L. 78/2010 di - €129.573,95;
2. la riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, disposta dall'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/2011 di - €155.332,19;
3. un minor gettito di - € 77.605,63 a seguito della cessazione applicazione dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI NELL'ORDINE AUTORIZZATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO :

- Il Sindaco, Enrico Granata, illustra la proposta inerente all'approvazione delle aliquote IMU dandone integrale lettura ;
- Il Consigliere comunale, Riccardo Ugolino , fa rilevare che la pressione tributaria ha raggiunto livelli insostenibili con l'introduzione dell'imposta Imu . E' evidente che un incremento della pressione tributaria incide sulla famiglia media . L'approvando bilancio di previsione 2012 propone un preoccupante aumento delle spese correnti con tagli alle prestazioni sociali . Le spese legali risultano incrementate in modo esponenziale. Nella qualità di capogruppo , per dichiarazione di voto, il consigliere Riccardo Ugolino propone al Consiglio di apportare le seguenti modifiche alla proposta consiliare :
 1. ridurre l'aliquota IMU per la prima casa a 0,2 ;

2. riduzione dell'aliquota IMU fino allo 0,38 per i fabbricati di nuova fabbricazione e destinati alla vendita . Detto beneficio deve essere previsto per un massimo di tre anni , salvi i casi di vendita o locazione .
- il Consigliere Mauro D'Aprile , nel condividere le dichiarazioni rese dal consigliere Ugolino in merito alla rilevante pressione tributaria , puntualizza che l'Ente non ha adottato strategie volte a fronteggiare la complessa situazione finanziaria . Si ricorda che l'Ente ha violato il patto di stabilità ed è esposto a tutte le sanzioni previste per legge . Nel contempo, non è stato avviato un concreto ed efficace piano di contrasto al grave e diffuso fenomeno dell'evasione tributaria . L'ufficio tecnico non ha aggiornato le rendite catastali e l'ufficio tributi non dispone di un quadro chiaro relativamente alla situazione tributaria .
 - il Vicesindaco , Mario D'Aprile , precisa che la individuazione delle aliquote nei termini previsti costituisce atto dovuto dal momento che è necessario fronteggiare esigenze di bilancio e tagli statali ; inoltre, eventuali situazioni più favorevoli all'utenza espongono l'Ente a tagli statali per effetto di rivisitazione dei criteri perequativi.

IL PRESIDENTE , Massimo Raffo, pone ai voti la seguente proposta del consigliere Riccardo Ugolino di modifica delle aliquote :

1. ridurre l'aliquota IMU per la prima casa a 0,2 ;
2. riduzione dell'aliquota IMU fino allo 0,38 per i fabbricati di nuova fabbricazione e destinati alla vendita . Detto beneficio deve essere previsto per un massimo di tre anni , salvi i casi di vendita o locazione .

Esito della votazione :

Favorevoli cinque (R.Ugolino, T. De Luca, M. D'Aprile, S. Cetraro, O. Sarpa)

Contrari Undici

Astenuti/

La proposta non viene accolta .

Non essendovi altri interventi, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sull'approvazione della proposta di deliberazione in premessa richiamata e regolarmente agli atti :

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito indicati per alzata di mano :

FAVOREVOLI N. 11

ASTENUTI /

CONTRARI N. 5 (R.Ugolino, T. De Luca, Mauro D'Aprile, S. Cetraro, O. Sarpa)

DELIBERA

1. Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - di confermare l'aliquota stabilita dallo Stato per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, allo 0,4 %;
 - di aumentare di 0,2 punti percentuali l'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, allo 0,96 %;

2. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale fissata per legge in € 200,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
5. **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni si applicano dal 1° gennaio 2012;
6. **DI DARE ATTO** che, fatta eccezione per la maggiore detrazione di €. 50,00 prevista dall'art. 13 comma 10 della legge di conversione n. 214 del 22/12/2011 è applicabile soltanto agli anni 2012 e 2013, le predette aliquote e detrazioni in caso di mancata adozione di successive deliberazioni di variazione si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
7. **DI DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento comunale ed alla disciplina nazionale vigente;

Di seguito il Presidente propone al Consiglio di pronunciarsi in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI N. 16 – VOTANTI 16 – ASTENUTI: NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 11 – VOTI CONTRARI N. 5
(R.Ugolino, T. De Luca, Mauro D'Aprile, S. Cetraro, O. Sarpa)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO Di Ragioneria

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Emma Lanenga

data **23/10/2012**

F.to

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data

F.to

Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

data

F.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione è stata approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bastardi Silvio

F.to

IL PRESIDENTE

Raffae Massino

F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **31/10/2012** al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. **1803** Reg. Pub.)

Li **31/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bastardi Silvio
Della Area Amministrativa
Istruttore Effettivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA **31/10/2012**

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- ☐ È stata inserita nell'elenco in data Prot. N. ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li **31/10/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li **31 OTT. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniel Ponte
Istruttore Effettivo